Convenzione della

Rete Bibliotecaria Bergamasca *Un futuro Culturale Integrato*

Schema approvato

dalle Conferenze dei singoli Sistemi Bibliotecari della provincia di Bergamo

[rev. 12 novembre 2020 rev01]

Approvata dal Comune di _____ in data _____ in data

TITOLO I – Istituzione della Rete Bibliotecaria Bergamasca (RBBG)

Art. 1 - Istituzione della Rete Bibliotecaria Bergamasca

- 1. La Rete Bibliotecaria Bergamasca, d'ora in poi "Rete", è istituita su iniziativa dei Comuni aderenti ai seguenti sei Sistemi Bibliotecari della provincia di Bergamo¹: Area di Dalmine, Area Nord Ovest, Bassa Pianura Bergamasca, Seriate Laghi, Valle Seriana e Sistema Bibliotecario Urbano di Bergamo.
- 2. Ciascun Comune autorizza il Comune Capofila del Sistema Bibliotecario a cui aderisce a sottoscrivere la presente Convenzione in conformità allo schema approvato dai consigli comunali e dalle Conferenze dei singoli Sistemi.

Art. 2 - Finalità

- 1. La Rete persegue le seguenti finalità:
 - a. favorire l'innovazione e la digitalizzazione dei servizi bibliotecari e culturali;
 - b. facilitare il pieno accesso all'informazione, alla cultura e alla conoscenza;
 - c. promuovere e diffondere la lettura;
 - d. concorrere alla promozione e realizzazione di attività e servizi culturali;
 - e. promuovere e favorire l'attuazione di una Rete integrata culturale;
 - f. reperire nuove risorse finanziarie.
- 2. Nel perseguire le anzidette finalità, la Rete attua la più ampia collaborazione con le altre reti culturali e bibliotecarie, operanti a livello provinciale, interprovinciale, regionale, nazionale ed europeo.
- 3. Le finalità descritte nel precedente comma 1 sono attuate attraverso:
 - a. gestione unitaria dei servizi nell'area bibliotecaria (es. fornitura documentaria, interprestito, sistemi informativi integrati e servizi accessori);
 - b. costruzione di relazioni fra i diversi soggetti culturali principalmente operanti sul territorio bergamasco;
 - c. ottimizzazione delle procedure gestionali;
 - d. promozione delle realtà locali;
 - e. valorizzazione delle professionalità presenti nella Rete.
- 4. La Rete riconosce la gestione professionale delle biblioteche, affidata al bibliotecario in possesso delle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. VII/16909 del 26 marzo 2004 "Profili professionali e di competenza degli operatori delle biblioteche di ente locale e di interesse locale". A tal fine la Rete promuove, in accordo con i Sistemi Bibliotecari locali, la formazione e l'aggiornamento del personale operante nelle biblioteche convenzionate e individua le modalità di presenza e supporto del volontariato.

Art. 3 - Composizione della Rete

-

¹ Costituiti ai sensi dell'art. 14 L.R. 25/2016.

- 1. La Rete è composta da:
 - a. **Enti Fondatori**: sono i Comuni aderenti ai Sistemi Bibliotecari bergamaschi, dotati di una o più biblioteche, fruitori delle attività e dei servizi erogati dalla Rete stessa. Sostengono la Rete principalmente mediante risorse finanziarie proprie secondo quanto previsto nella presente convenzione.
 - b. **Enti Sostenitori**: sono gli Enti, pubblici o privati, interessati a valorizzare e promuovere la Rete principalmente attraverso una contribuzione economica alle condizioni concordate nello specifico accordo da stipularsi contestualmente all'adesione alla presente convenzione.
 - c. **Enti Aderenti**: sono i Soggetti, pubblici o privati (es. musei, istituzioni scolastiche, centri di documentazione), principalmente del territorio bergamasco, interessati a fruire dei servizi erogati dalla Rete stessa, alle condizioni previste nello specifico accordo da stipularsi contestualmente all'adesione alla presente convenzione.

TITOLO II – Organismi di governo

Art. 4- Organismi della Rete

- 1. La consultazione e la partecipazione degli Enti fondatori che costituiscono la Rete si realizzano mediante le seguenti tipologie di organismo:
 - a. Organismi di indirizzo politico preposti alla programmazione, alla consultazione e alla gestione dei rapporti e delle relazioni con i terzi:
 - il Presidente e il Vicepresidente;
 - la Conferenza dei Presidenti:
 - la Conferenza dei Sindaci.
 - b. Organismi tecnici preposti all'attuazione delle linee di indirizzo politico per il funzionamento dei servizi della Rete:
 - il Coordinatore:
 - il Comitato di Coordinamento dei Sistemi Bibliotecari;
 - i Coordinatori di Sistema;
 - i Responsabili di singoli servizi e attività;
 - il Comitato tecnico.
- 2. La partecipazione degli "Enti Sostenitori" e degli "Enti Aderenti" è prevista, a invito, nelle modalità indicate negli artt. 5, 6 e 9.
- 3. Con riferimento all'attività degli organismi, i verbali delle sedute sono pubblicati sul sito web istituzionale della Rete, mentre il Comune delegato all'area "Organizzazione e innovazione" assolve agli obblighi riguardanti il diritto di accesso civico e agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ex D.lgs n. 33/2013.

Art. 5 - La Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni che hanno aderito alla Rete ("Enti Fondatori") o da loro delegati, purché Assessori o Consiglieri comunali.

È ammessa la delega a partecipare alla Conferenza dei Sindaci attribuita per iscritto dal Sindaco anche al rappresentante di un altro Comune.

Nel caso di partecipazione al Sistema Bibliotecario comunale attraverso delega alla Comunità Montana di appartenenza ovvero attraverso la costituzione di Unione di Comuni, è ammessa la partecipazione alla Conferenza dei Sindaci attraverso il rappresentante della Comunità Montana o dell'Unione di Comuni, il quale, ai fini della formazione del quorum costitutivo e di quello deliberativo, rappresenta ciascun Comune e la relativa popolazione, senza poter esprimere voti disgiunti.

2. Ha le seguenti funzioni:

- approva il **programma** della Rete;
- approva le linee di sviluppo, gli obiettivi e le risorse attribuite per l'attuazione del programma della Rete;
- approva entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento il bilancio previsionale recante la previsione delle entrate e delle uscite da sostenersi con risorse da ripartire a valere sulla Rete;
- approva entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento il rendiconto recante il consuntivo delle entrate e delle uscite sostenute con risorse, rispettivamente, nella disponibilità o a carico della Rete;
- approva le regole e modalità di erogazione e fruizione dei servizi della Rete (a titolo esemplificativo, parametri prestito documentario, numero minimo di passaggi dell'interprestito, numero massimo download risorse elettroniche).
- 3. La Conferenza dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
- 4. La Conferenza dei Sindaci si riunisce di regola almeno due volte l'anno. Per la validità della Conferenza è necessaria:
 - in prima convocazione la presenza di almeno il 50% più uno degli "Enti Fondatori" e la rappresentanza di almeno il 50% più uno della popolazione dei Comuni "Enti Fondatori";
 - in seconda convocazione la presenza di almeno il 25% più uno degli "Enti Fondatori" e la rappresentanza di almeno il 25% più uno della popolazione dei Comuni "Enti Fondatori".
- 5. Le decisioni sono prese, nel caso di svolgimento della Conferenza in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, che rappresenti almeno il 50% più uno degli "Enti Fondatori" e il 50% più uno della popolazione dei Comuni rappresentati. Nel caso di svolgimento della Conferenza in seconda convocazione, le decisioni sono prese con il voto favorevole di almeno il 50% più uno degli "Enti Fondatori" e di almeno il 50% più uno della popolazione dei Comuni rappresentati.
- 6. La durata del mandato dei singoli membri della Conferenza dei Sindaci è limitata alla durata nella rispettiva carica nell'Amministrazione di riferimento.
- 7. Alla Conferenza dei Sindaci possono partecipare, senza diritto di voto, anche i legali rappresentanti, o loro delegati, degli enti "Enti Sostenitori" e degli "Enti Aderenti".

Art. 6 - La Conferenza dei Presidenti

- 1. La Conferenza dei Presidenti è composta dai Presidenti dei sei Sistemi Bibliotecari della provincia di Bergamo.
- 2. Ha le seguenti funzioni:
 - elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente della Rete;
 - nomina il Coordinatore della Rete;
 - approva le proposte da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci, relative a:
 - programma;
 - linee di sviluppo, obiettivi e relative risorse;
 - bilancio previsionale;
 - rendiconto;
 - regole e modalità di erogazione e fruizione dei servizi;
 - approva progetti di sviluppo e implementazione dei servizi della Rete (ad esempio il "patto provinciale per la lettura");
 - definisce i servizi e le attività da attivare in collaborazione con i Sistemi Bibliotecari e le modalità di ripartizione dei costi;
 - approva le richieste di adesione degli "Enti Sostenitori" e degli "Enti Aderenti" e le relative convenzioni;
 - approva gli accordi di collaborazione con i diversi soggetti pubblici o privati per l'attuazione dei servizi della Rete;
 - definisce politiche di valorizzazione delle piccole realtà librarie anche attraverso l'acquisto di beni o servizi;
 - delibera la sospensione dei servizi offerti dalla Rete nei casi di inadempienza agli obblighi previsti nella convenzione;
 - delibera la modifica delle aree di competenza attribuite ai singoli Sistemi ai sensi dell'art. 13 della presente Convenzione;
 - definisce il piano degli obiettivi e le modalità per misurarne il raggiungimento.
- 3. Le decisioni sono prese con il voto favorevole dei 5/6 dei suoi componenti.
- 4. La Conferenza dei Presidenti è convocata su iniziativa del Presidente e ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi componenti. La seduta per deliberare l'elezione del Presidente è convocata dal Vicepresidente, se in carica, o, in sua assenza, dal componente più anziano di età.
- 5. La durata del mandato dei singoli membri della Conferenza dei Presidenti è limitata alla durata nella rispettiva carica nell'Amministrazione di riferimento.
- 6. Alla conferenza dei Presidenti possono essere invitati, senza diritto di voto, per specifici argomenti, anche i legali rappresentanti, o loro delegati, degli "Enti Sostenitori" e degli "Enti Aderenti".

Art. 7 – II Presidente e il Vicepresidente

1. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti fra i componenti della conferenza dei Presidenti a scrutinio palese, fatto salvo il caso in cui anche solo un componente della Conferenza dei Presidenti faccia richiesta che la votazione sia effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti fra i componenti con separate votazioni, con una maggioranza di almeno 5/6 dei componenti della Conferenza dei Presidenti.

- 2. Il Presidente ha le seguenti funzioni:
 - rappresenta la Rete nei rapporti con i terzi;
 - convoca la Conferenza dei Sindaci e la Conferenza dei Presidenti e ne presiede le sedute.
- 3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento temporanei.
- 4. La durata del mandato del Presidente e del Vicepresidente è limitata alla durata nella rispettiva carica nell'Amministrazione di riferimento. Pertanto, in caso di cessazione dalla carica nel periodo di efficacia della Convenzione, si procederà a nuova elezione entro 30 giorni dalla nomina del nuovo Presidente del Sistema Bibliotecario in sostituzione di quello cessato dalla carica nell'Amministrazione di riferimento.

Art. 8 - II Coordinatore della Rete

- 1. Il Coordinatore della Rete è nominato dalla Conferenza dei Presidenti tra le figure tecniche degli enti capofila dei sei Sistemi Bibliotecari della provincia di Bergamo.
- 2. Ha le seguenti funzioni:
 - coordina il Comitato di Coordinamento e il Comitato Tecnico;
 - raccorda gli organismi politici agli organismi tecnici;
 - predispone una relazione annuale sullo stato delle attività svolte, in raccordo con il Comitato di Coordinamento.

Art. 9 - II Comitato di Coordinamento

- 1. Il Comitato di Coordinamento è composto dai Coordinatori di Sistema dei sei Sistemi Bibliotecari della Rete.
- 2. Al Comitato di Coordinamento possono essere invitati, per specifici argomenti, anche i Responsabili di attività.
- 3. Ha le seguenti funzioni:
 - elabora e sottopone alla conferenza dei Presidenti:
 - le linee di sviluppo del programma;
 - gli accordi di collaborazione con i diversi soggetti pubblici o privati per l'attuazione dei servizi;
 - le regole e le modalità di erogazione e fruizione dei servizi²;
 - i progetti;
 - il bilancio previsionale;
 - il rendiconto:
 - le attività di fundraising;
 - coordina i programmi e i servizi della Rete, in particolare quelli centralizzati quali, a titolo di esempio, gli acquisti del materiale documentario, l'interprestito, il sistema informatico;
 - promuove la gestione professionale dei servizi bibliotecari;
 - monitora i servizi e le attività erogati dalla Rete;

² A titolo esemplificativo: parametri prestito documentario, numero minimo di passaggi dell'interprestito, numero massimo download risorse elettroniche.

- individua e diffonde buone pratiche;
- collabora ai progetti di valorizzazione delle biblioteche;
- predispone un piano di formazione.
- 4. Al Comitato di Coordinamento possono essere invitati, per specifici argomenti, anche i tecnici degli "Enti Sostenitori" e degli "Enti Aderenti".

Art. 10 - I Coordinatori di Sistema

- 1. I Coordinatori di Sistema, membri del Comitato di Coordinamento, sono individuati dai singoli Sistemi tra le figure tecniche degli enti capofila dei sei Sistemi Bibliotecari della provincia di Bergamo.
- 2. Hanno le seguenti funzioni e responsabilità rispetto alle aree in cui sono ripartite le funzioni della Rete, di cui all'art. 13:
 - sviluppano e gestiscono la propria area in termini scientifici-progettuali;
 - coordinano i gruppi di lavoro;
 - attuano gli obiettivi assegnati;
 - predispongono una relazione annuale sulle attività svolte.

Art. 11 - I Responsabili di attività

- 1. I Responsabili delle attività delle aree di cui all'art. 13 sono individuati dal Coordinatore di Sistema, nel rispetto delle norme e delle organizzazioni degli Enti di appartenenza.
- 2. Rispetto al servizio e/o attività della Rete per cui sono stati nominati, hanno le seguenti funzioni e responsabilità che svolgono in stretto raccordo con il proprio Coordinatore di Sistema:
 - supportano il Coordinatore nello sviluppo della propria area;
 - coordinano gruppi di lavoro;
 - attuano gli obiettivi assegnati.

Art. 12 - II Comitato Tecnico

- 1. Il Comitato Tecnico è composto dai responsabili delle biblioteche e dai bibliotecari.
- 2. Ha le seguenti funzioni:
 - attua gli indirizzi espressi dalla Conferenza dei Sindaci e dalla Conferenza dei Presidenti:
 - propone, collabora, sviluppa progetti, servizi e attività.
- 3. Il Comitato Tecnico può essere articolato in "gruppi di lavoro", ai quali deve essere garantita da parte degli "Enti Fondatori" la massima partecipazione dei bibliotecari, al fine di favorire l'elaborazione e lo sviluppo di progetti, servizi e attività relativi a oggetti specifici.
- 4. Al Comitato Tecnico possono partecipare, per specifici argomenti, anche i tecnici degli "Enti Sostenitori" e degli "Enti Aderenti".
- 5. Al Comitato Tecnico possono anche partecipare i soggetti che, a diverso titolo, contribuiscono formalmente al funzionamento delle biblioteche, pur non rientrando tra i soggetti di cui al comma 1 (es. leve civiche, volontari della biblioteca, etc.).

TITOLO III – Organizzazione e funzionamento della Rete

Art. 13 - Funzioni e aree di competenza

1. Le funzioni della Rete sono suddivise in 6 aree principali:

a. Organizzazione e Innovazione comprende:

- 1. segreteria organizzativa;
- 2. predisposizione piano degli obiettivi, progetti di sviluppo, bilancio, accordi di collaborazione;
- 3. procedure per l'affidamento delle forniture dei beni e dei servizi della Rete, storicamente centralizzati (acquisto documentario e servizi connessi, interprestito, software) e di altri servizi che vengono delegati dai singoli Sistemi:
- 4. predisposizione bandi di finanziamento per progetti di Rete;
- 5. funzioni di service e di formazione per oggetti non riconducibili direttamente alle singole aree.

b. Servizi informativi e Promozione della lettura bambini/ragazzi comprende:

- 1. sviluppo e service per i software e le banche dati;
- 2. elaborazione di dati statistici;
- 3. procedure per l'affidamento delle forniture dei beni e dei servizi (ad eccezione dei servizi delegati all'area "Organizzazione e Innovazione");
- 4. sviluppo prestito interprovinciale;
- 5. predisposizione e attuazione dei progetti, servizi e attività di promozione alla lettura rivolti a bambini, ragazzi e famiglie.

c. Risorse documentarie e Promozione della lettura adulti comprende:

- 1. coordinamento delle attività di acquisto, catalogazione e accodamento del materiale documentario;
- 2. servizio di biblioteca digitale;
- 3. politiche e servizi di accessibilità all'uso delle risorse documentarie;
- 4. gestione interprestito nazionale;
- 5. predisposizione e attuazione dei progetti, servizi e attività di promozione alla lettura rivolti ad adulti.

d. **Logistica** comprende:

- 1. coordinamento della circolazione del materiale documentario e promozionale;
- 2. monitoraggio del servizio di interprestito.

e. Comunicazione e Marketing comprende:

- 1. gestione sito internet della Rete;
- 2. gestione degli strumenti di comunicazione tradizionali e social;
- 3. servizi di reference della Rete;
- 4. promozione servizi bibliotecari.

f. **Musei e Archivi** comprende:

- 1. attività di raccordo delle biblioteche con soggetti del mondo museale e archivistico principalmente della provincia di Bergamo.
- 2. Le funzioni ricomprese nelle aree sopra descritte sono delegate a ciascuno dei Sistemi Bibliotecari provinciali, secondo la seguente ripartizione:
 - Organizzazione e Innovazione al Sistema Bibliotecario Seriate Laghi;
 - Servizi informativi e Promozione della lettura bambini/ragazzi al Sistema Area Nord Ovest;
 - Risorse documentarie e Promozione della lettura adulti al Sistema Valle Seriana:
 - Logistica al Sistema Area di Dalmine;
 - Comunicazione e Marketing al Sistema Bassa Pianura Bergamasca;
 - Musei e Archivi al Sistema Bibliotecario Urbano.

É consentito da parte dei singoli Sistemi costruire collaborazioni con gli altri Sistemi per la gestione dell'area assegnata.

- 3. La conferenza dei Presidenti può deliberare la modifica delle aree di competenza qualora si riscontrino impossibilità e/o criticità nella gestione da parte del singolo Sistema delegato in virtù della presente convenzione.
- 4. Nel rispetto delle funzioni assegnate a ciascun Sistema secondo la suddivisione delle aree sopra indicate, compete all'Ente capofila di ciascun Sistema Bibliotecario la gestione organizzativa, finanziaria, tecnica e amministrativa delle attività connesse alle funzioni affidate e la responsabilità per i relativi risultati, attraverso l'adozione di tutti provvedimenti, l'espletamento delle procedure e l'adozione degli atti di gestione necessari allo svolgimento delle attività ricomprese nell'area, secondo le norme di legge e la disciplina interna dell'Ente capofila di ciascun Sistema Bibliotecario. Ciascun Ente capofila di Sistema Bibliotecario ha dunque la titolarità dei contratti riferiti alla propria area di competenza e provvede, tra gli altri, agli adempimenti relativi agli impegni di spesa e alla liquidazione dei diversi fornitori/prestatori, nonché al reperimento di risorse da bandi di enti pubblici o privati.
- 5. Per ciascuna delle 6 aree il Sistema Bibliotecario assegnatario svolge le attività di competenza individuando un "responsabile di area", eventuale altro personale, spazi e strumenti.

Art. 14 - Attività e servizi della Rete

- 1. La Rete realizza principalmente i seguenti servizi e attività:
 - acquisizione e catalogazione del patrimonio documentario;
 - interprestito e circolazione del patrimonio;
 - sviluppo e monitoraggio del software e delle piattaforme informatiche;
 - sviluppo di strumenti di comunicazione e informazione.
- 2. La Rete promuove, in accordo con i Sistemi Bibliotecari:
 - linee guida per la gestione dei servizi bibliotecari ai tempi del Covid-19;
 - linee guida e buone pratiche per la gestione dei servizi bibliotecari comuni alla Rete:
 - attività di promozione alla lettura;
 - attività di promozione dei servizi di Rete;

- formazione del personale;
- attività e/o servizi innovativi;
- ricerca di fonti di finanziamento;
- monitoraggio e misurazione dei servizi erogati;
- progetti culturali;
- eventi, spettacoli e iniziative e culturali;
- studi e ricerche.

Resta salva l'autonomia dei Sistemi Bibliotecari, che possono continuare ad organizzare propri servizi, eventi, rassegne, iniziative e festival.

Art. 15 – Ripartizione costi dei servizi tra i soggetti sottoscrittori

- 1. I costi delle attività e dei servizi previsti all'art. 13 comma 1 della presente Convenzione sono annualmente ripartiti con le seguenti modalità:
 - acquisizione e catalogazione del patrimonio documentario a carico del bilancio dei singoli Enti Fondatori;
 - interprestito e circolazione del patrimonio:
 - a. per i 5 Sistemi Bibliotecari Intercomunali (Area di Dalmine, Area Nord Ovest, Bassa Pianura Bergamasca, Seriate Laghi, Valle Seriana) in base alla popolazione residente nei singoli Sistemi (rilevata al 31 dicembre 2019);
 - b. per il Sistema Bibliotecario Urbano di Bergamo in base al numero dei passaggi di interprestito sul proprio territorio comunale;
 - software (es. Clavis) e piattaforme informatiche varie (es. software per gestire il servizio di reference condiviso) in parti uguali fra i Sistemi Bibliotecari utilizzatori delle piattaforme;
 - strumenti di comunicazione e informazione (es. newsletter, sistemi di messaggistica e reportistica) in parti uguali fra i Sistemi Bibliotecari utilizzatori.
- 2. Il "bilancio di Rete" consiste nel bilancio di previsione annuale della Rete che contiene l'indicazione di budget da assegnare a ciascuna delle aree indicate nell'art. 13 per l'esercizio delle attività. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio previsionale i Sistemi Bibliotecari compensano fra di loro le somme per la gestione dei servizi della Rete, sulla base dello specifico allegato contenuto nel bilancio stesso. La compensazione potrà essere effettuata più volte nel corso dell'anno, qualora si rendesse necessaria una variazione del bilancio previsionale. Eventuali avanzi saranno riportati a residuo nell'anno successivo.
- 3. Oltre al bilancio di previsione è annualmente predisposto il rendiconto che evidenzia l'utilizzo delle risorse economiche messe a disposizione dalla Rete rispetto alle diverse aree in cui la stessa è organizzata.
- 4. Eventuali ulteriori costi per i servizi previsti all'art. 14 comma 2 della presente Convenzione sono annualmente ripartiti fra i Sistemi nelle modalità che verranno decise dalla conferenza dei Presidenti.

Art. 16 - Compartecipazione finanziaria degli "Enti Fondatori"

- 1. La compartecipazione per la copertura dei costi dei servizi della Rete è diversa per i Comuni aderenti ai 5 Sistemi Bibliotecari Intercomunali rispetto al Comune di Bergamo, unico componente del Sistema Bibliotecario Urbano, in considerazione dell'adesione diversificata di quest'ultimo ai servizi della Rete.
- 2. I Comuni dei 5 Sistemi Bibliotecari Intercomunali compartecipano annualmente per sostenere i diversi servizi della Rete sulla base della popolazione residente (rilevata al 31 dicembre 2019) nel seguente modo:

ANNO 2021

- a. € 0,08 per abitante per supportare i costi di gestione della propria area⁴;
- b. € 0,34 ad abitante per supportare in via principale, anche se non esclusiva, il costo del servizio di interprestito, del software e delle piattaforme informatiche (ad esempio per reference condiviso, messaggistica etc.)⁵.

ANNI 2022-2023

- a. € 0,08 per abitante per supportare i costi di gestione della propria area⁶;
- b. € 0,42 ad abitante per supportare in via principale, anche se non esclusiva, il costo del servizio di interprestito, del software e delle piattaforme informatiche (ad esempio per reference condiviso, messaggistica etc.)⁷.
- 3. Il Comune di Bergamo, unico componente del Sistema Bibliotecario Urbano, compartecipa annualmente per sostenere i soli servizi della Rete di cui è beneficiario, sulla base dell'effettivo costo delle prestazioni fruite.
- 4. Ogni "Ente Fondatore" versa la propria quota di compartecipazione di cui ai precedenti commi al Sistema Bibliotecario di appartenenza.
- 5. I costi del software del servizio di biblioteca digitale sono assorbiti nei bilanci dei Sistemi Bibliotecari. Il servizio di biblioteca digitale potrà prevedere una contribuzione degli utenti qualora gli stessi siano intenzionati ad avere una maggiore possibilità di download rispetto a quella stabilita per il prestito gratuito.

Art. 17 - Compartecipazione documentaria degli "Enti Fondatori"

- La compartecipazione documentaria della Rete è diversa per i Comuni aderenti ai 5 Sistemi Bibliotecari Intercomunali rispetto al Comune di Bergamo, unico componente del Sistema Bibliotecario Urbano, in considerazione della specificità di quest'ultimo.
- 2. Ciascun "Ente Fondatore" afferente ai Sistemi Bibliotecari Intercomunali compartecipa all'incremento e al rinnovo del patrimonio documentario acquistando annualmente documenti, attraverso la gara bandita dalla Rete, per un importo di almeno €. 1,00 per abitante di cui €. 0,90 conferiti nella gara bandita dalla Rete per acquisti di documenti cartacei e multimediali ed €. 0,10 per l'incremento dei contenuti del servizio di biblioteca digitale.

⁴ Art. 13 comma 1 della Convenzione.

⁵ Per le attività e i servizi descritti all'art. 13 della presente Convenzione.

⁶ Art. 13 comma 1 della Convenzione.

⁷ Per le attività e i servizi descritti all'art. 13 della presente Convenzione.

3. Il Comune di Bergamo, "Ente Fondatore" del Sistema Urbano, in considerazione della presenza di biblioteche di conservazione e museali, compartecipa al mantenimento del patrimonio documentario acquistando annualmente documenti sia attraverso la gara bandita dalla Rete sia attraverso altre gare bandite singolarmente, per un importo di almeno €. 1,00 per abitante di cui €. 0,90 per acquisti di documenti cartacei e multimediali ed €. 0,10 per l'incremento dei contenuti del servizio di biblioteca digitale.

Art. 18 – Compartecipazione finanziaria degli "Enti Sostenitori" e degli "Enti Aderenti"

- 1. Gli "Enti Sostenitori" e gli "Enti Aderenti" contribuiscono finanziariamente alla Rete come previsto in specifici accordi sottoscritti per l'adesione alla Rete.
- 2. Le quote raccolte sostengono i servizi attivati che non siano già coperti dalla contribuzione degli "Enti Fondatori" e sono introitati dai Sistemi Bibliotecari rispetto alla compartecipazione ai costi della Rete di ciascuno di essi.

Art. 19 - Durata, recesso e scioglimento

- 1. La presente Convenzione ha durata dal 1° gennaio 2021 e sino al 31 dicembre 2023.
- 2. Non è ammesso il recesso anticipato.
- 3. Eventuali variazioni o modifiche della presente Convenzione dovranno essere approvate da tutti i Consigli comunali dei Comuni aderenti.
- 4. I Comuni si impegnano a trasmettere al proprio Sistema la deliberazione di approvazione della presente Convenzione, non appena divenuta esecutiva.

TITOLO IV: Norme transitorie e finali

Art. 20 – Foro competente

1. Le controversie che dovessero sorgere tra le parti sull'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, che non si possano definire in via amichevole o attraverso forme di conciliazione, saranno devolute all'Autorità giudiziaria competente per legge, rimanendo escluso il ricorso ad arbitri.

Art. 21 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente atto, si fa rinvio alle norme in materia di ordinamento degli enti locali e in materia di biblioteche.